

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

## “LE VIE “

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### **ART. 1 - *Denominazione e sede***

È costituita l'associazione denominata “LE VIE” con sede nel comune di Bologna in Via Adriano Banchieri, 13 Bologna.

L'assemblea ordinaria può variare l'indirizzo della sede dell'associazione all'interno dello stesso Comune, senza modificare il presente Statuto; l'assemblea straordinaria può variare l'indirizzo della sede nei restanti casi, modificando così lo Statuto. L'associazione potrà aprire sedi secondarie.

#### **ART. 2 - *Durata***

La durata dell'Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

#### **ART. 3 - *Anno sociale***

L'anno sociale va dal 1 Settembre al 31 Agosto. L'esercizio sociale in essere al momento della modifica del presente Statuto terminerà il 31 Agosto e quindi il 31 Agosto 2012.

#### **ART. 4 - *Statuto e regolamenti***

L'Associazione Culturale “LE VIE” .è disciplinata dal presente Statuto nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Gli eventuali regolamenti interni, proposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea degli aderenti, disciplinano, in armonia col presente Statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione.

#### **ART. 5 - *Finalità dell'Associazione***

L'Associazione non ha scopo di lucro e destina tutte le sue risorse al perseguimento delle finalità istituzionali; è apartitica e pluralistica e la sua gestione è improntata a criteri di democraticità.

L'Associazione si prefigge le seguenti finalità culturali e sociali:

- promuovere la riscoperta delle origini e delle tradizioni nei loro molteplici ambiti: storico, gastronomico ed artistico, anche nella prospettiva di una più profonda conoscenza di se stessi anche in una dimensione collettiva;
- favorire altresì lo sviluppo della conoscenza di se stessi e delle proprie potenzialità, fisiche e spirituali, in una dimensione sia strettamente individuale che relazionale, anche attraverso modalità non convenzionali;
- promuovere in generale la diffusione di un approccio solistico ed anche esoterico alla conoscenza della realtà.

L'Associazione, a tal fine, può assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, ivi comprese la

stipulazione di accordi di collaborazione con altre organizzazioni italiane ed estere e la partecipazione in altre associazioni e fondazioni.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, organizza e promuove:

- seminari, visite guidate, incontri, corsi e attività sociali in genere che promuovano la conoscenza delle tradizioni e della realtà locale;
- corsi di yoga e attività fisiche che sviluppino consapevolezza del corpo in senso olistico
- corsi, incontri individuali e collettivi, iniziative atti a diffondere un approccio esoterico alla conoscenza della realtà ed una maggiore conoscenza di se stessi e della propria individualità e peculiarità;
- convegni, eventi, mostre e iniziative editoriali, attività di animazione e aggregazione in genere che favoriscano il raggiungimento delle finalità istituzionali

L'associazione può inoltre partecipare a progetti, bandi, concorsi le cui finalità siano riconducibili agli scopi e attività istituzionali. Attività e corsi possono essere svolti anche a favore dei non soci e altresì in luoghi diversi dalla sede sociale.

L'Associazione potrà inoltre svolgere attività marginali connesse alle attività istituzionali allo scopo di assicurarsi finanziamenti necessari al perseguimento delle finalità sociali.

## **TITOLO II - I SOCI**

### **ART. 6 - Ammissione**

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere e gli enti, anche non riconosciuti, che condividano e dimostrino interesse verso le attività e le finalità dell'organizzazione, impegnandosi a realizzarle.

In particolare gli aspiranti soci .

- non devono avere pendenze penali , né, in particolare, devono avere denunce a proprio carico per fatti di violenza;
- non devono avere convinzioni che siano riconducibili a forme di razzismo o che mettano in discussione il diritto all'uguaglianza ed alla pari dignità di tutti gli esseri umani;
- non devono avere pendenze di giudizio riconducibili a comportamenti civilmente scorretti.

Assumono la qualifica di soci coloro che, in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto, abbiano presentato domanda di ammissione in forma scritta al Consiglio Direttivo, che dopo averla esaminata, in caso di risposta positiva disporrà l'iscrizione nel libro soci, di cui darà comunicazione all'interessato, anche verbalmente.

La domanda di ammissione comporta l'integrale e incondizionata accettazione del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo può delegare ciascuno dei propri membri ad accettare provvisoriamente le domande di ammissione pervenute; salvo ratifica nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui la domanda di ammissione dovesse essere respinta, motivatamente, la mancata ammissione dovrà essere comunicata in forma scritta all'interessato. L'aspirante socio non ammesso potrà fare richiesta, con atto scritto, direttamente all'assemblea dei soci entro 30 giorni dalla comunicazione della non ammissione: l'assemblea è chiamata ad esprimersi entro 90 giorni. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero l'esclusione nei casi e nei modi previsti negli articoli successivi.

#### **ART. 7 - Quote annuali**

L'importo delle quote d'iscrizione annuale è stabilito, all'inizio di ciascun anno sociale, dal Consiglio Direttivo. La quota dovrà essere versata entro trenta giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo, o, per i nuovi associati, entro 30 giorni dal momento della ammissione a socio.

La quota associativa annuale rappresenta un versamento periodico a sostegno economico dell'Associazione ed è intrasmissibile, sia per atto fra vivi che per successione, non rivalutabile, non rimborsabile, né dà diritto alla percezione di utili sotto qualsiasi forma e pertanto neppure a distribuzione di riserve, fondi o capitale.

Il mancato pagamento della quota annuale, nei termini previsti dal presente Statuto, comporta automaticamente il decadimento dalla qualifica di socio, senza alcuna comunicazione preventiva.

Dei tempi e modalità di versamento, nonché dell'ammontare della quota associativa verrà data comunicazione attraverso il sito dell'associazione e forme di pubblicità esposte nella sede dell'associazione stessa.

#### **ART. 8 - Diritti**

Tutti i soci hanno diritto di:

- prendere visione della copia integrale del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti dell'Associazione;
- partecipare alle iniziative organizzate dall'Associazione;
- esprimere il proprio voto, purché maggiorenni, e purché iscritti nel libro soci da almeno 2 mese, per l'approvazione e la modifica dello Statuto e degli eventuali Regolamenti, per la nomina degli organi sociali, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario nonché per le altre attribuzioni assembleari;
- candidarsi ed essere eletti quali membri degli organi sociali, purché soci da almeno 6 mesi.

#### **ART. 9 - Doveri**

I soci devono rispettare le clausole e le norme contenute nello Statuto e negli eventuali Regolamenti dell'Associazione. Il comportamento verso gli altri aderenti nonché all'esterno dell'Associazione deve essere improntato ad assoluta correttezza e buona fede.

I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa nell'entità, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

## **ART. 10 - Perdita della qualifica di socio**

La qualifica di socio viene meno per:

- a. causa di morte;
- b. recesso;
- c. mancato pagamento della quota associativa entro i termini previsti dal presente Statuto;
- d. esclusione deliberata dall'assemblea dei soci.

Il diritto di recesso da parte del socio deve essere esercitato mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente o al Consiglio Direttivo; le dimissioni hanno effetto dalla data di presentazione della domanda.

L'esclusione di cui al punto "c" del presente articolo è automatica e la cancellazione viene indicata nel libro soci ad opera del Consiglio Direttivo, senza alcuna comunicazione al socio decaduto.

L'esclusione, a seguito di comportamenti, da parte del socio, che violino le norme statutarie e le deliberazioni degli organi dell'Associazione, ovvero in contrasto con gli scopi istituzionali dell'Associazione, è decisa, su proposta del C.D., dall'Assemblea dei soci, nella prima convocazione utile; la delibera di esclusione è comunicata al socio in forma scritta a cura del C.D.

## **TITOLO III - ORGANI**

### **ART.11 - *Gli organi dell'Associazione***

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, fermo restando quanto previsto all'art. 8 del presente Statuto, nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato passivo ed attivo.

### **ART. 12 - *L'Assemblea***

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; viene convocata dal Presidente dell'Associazione ed è presieduta dal Presidente stesso (ovvero in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi dal membro più anziano del Consiglio Direttivo) ed è composta da tutti i soci regolarmente iscritti.

Hanno diritto di voto tutti i maggiorenni iscritti nel libro soci da almeno due mesi; ogni socio ha diritto ad un solo voto, soci diversi dalle persone fisiche hanno comunque un solo voto e quindi partecipano all'Assemblea mediante il loro legale rappresentante ovvero un suo delegato anche permanente.

Le votazioni avvengono per alzata di mano e nel verbale, redatto da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente, dovranno essere riportati i nomi dei voti contrari e degli astenuti..

Il libro dei verbali delle assemblee può essere consultato da tutti i soci, previa richiesta al C. D.

Le assemblee possono essere ordinarie e straordinarie.

#### Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'anno sociale.

La convocazione, avviene attraverso l'invio di mail anche non certificate, posta ordinaria, o raccomandate a mano, almeno 15 giorni prima della data prefissata.

La convocazione dovrà indicare il luogo e l'ora dell'assemblea, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria deve, inoltre, essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- la nomina del Consiglio Direttivo;
- la definizione delle linee generali per la realizzazione degli scopi istituzionali;
- l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'Associazione;
- l'esclusione dei soci, su richiesta dal C. D., come da art.10 del presente Statuto;
- l'approvazione di regolamenti interni per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

E' convocata inoltre ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno  $\frac{1}{4}$  dei soci.

La nomina del consiglio direttivo può avvenire a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta almeno  $\frac{1}{3}$  degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi solo ad altri aderenti.

Ogni aderente non può avere più di una delega. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Il libro dei verbali delle assemblee può essere consultato da tutti i soci, previa richiesta al C.D.

#### Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è convocata secondo le medesime modalità previste per l'assemblea ordinaria.

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- le modifiche dello Statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione.

Per la validità dell'assemblea straordinaria è necessaria la presenza di almeno il 50% dei soci in regola con le quote associative e per l'approvazione delle delibere è necessario il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{5}$  dei soci.

#### **ART. 13 - Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dall'Assemblea, da un numero minimo di tre a un numero massimo di cinque membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti; il Presidente del Consiglio Direttivo è pure Presidente dell'Associazione. I consiglieri durano in carica fino a revoca.

#### Funzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la nomina al suo interno del Presidente e Vicepresidente;
- l'esame delle domande di ammissione dei nuovi soci, le delibere di ammissione l'iscrizione e la cancellazione nel libro soci;
- la predisposizione annuale del rendiconto economico e finanziario;
- la determinazione dell'importo della quota associativa annuale;
- la gestione economica, finanziaria e organizzativa dell'Associazione e tutti gli atti in genere di ordinaria amministrazione, nonché quelli di straordinaria amministrazione se delegati dall'assemblea.
- la proposta di esclusione dei soci per quanto previsto all'art.10 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato, a cura del Presidente, tramite mail o fonogramma contenente l'ordine del giorno, con almeno cinque giorni di preavviso rispetto alla data della convocazione.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere riassunte in un verbale redatto da un consigliere e sottoscritto dal Presidente.

Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di un Consigliere, il Consiglio fa luogo alla sua cooptazione tra i soci. La nomina del consigliere cooptato dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea utile; il neo consigliere durerà in carica fino a naturale scadenza del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio si considera decaduto e occorrerà procedere alla sua integrale rielezione; il Presidente uscente ha l'onere di procedere alla convocazione dell'Assemblea entro 30 giorni dalla decadenza del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 14 - Il Presidente**

Il Presidente è nominato all'interno del Consiglio Direttivo e rimane in carica fino a revoca.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di legge.

Sono proprie del Presidente le seguenti funzioni:

- rendere esecutive le delibere del Consiglio Direttivo e sorvegliare sul buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- verificare il rispetto dello Statuto e degli eventuali Regolamenti;

- presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori;
- sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo curandone la custodia presso i locali dell'Associazione.
- convocare l'assemblea degli associati
- firmare contratti, convenzioni, accordi richiesti dallo svolgimento delle attività associative.

In caso di impedimento o di assenza temporanea del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vicepresidente che però non ha, in nessun caso, la rappresentanza legale dell'Associazione.

#### **TITOLO IV - RISORSE**

##### **ART. 15 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo (elargizioni, donazioni, eredità, legali, contributi e simili) da parte di persone fisiche, enti pubblici e privati e dagli avanzi di gestione.

##### **ART. 16 - Donazioni e lasciti**

Le donazioni sono accettate dal Consiglio direttivo che delibera sul loro impiego, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Il Presidente attua le deliberazioni di accettazioni e compie i relativi atti giuridici.

##### **ART. 17 - Entrate ordinarie**

Per la realizzazione delle proprie finalità, l'Associazione potrà disporre delle seguenti entrate:

- quote associative;
- donazioni effettuate dai soci e non soci a qualunque titolo;
- redditi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- contributi eventuali richiesti ai soci per la partecipazione alle attività dell'Associazione;
- contributi da enti pubblici e privati per l'attuazione di progetti
- introiti derivanti dallo svolgimento di attività marginali.

#### **TITOLO V - RENDICONTO**

##### **ART. 18 - Rendiconto annuale**

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 Agosto di ogni anno. Al termine di ogni esercizio viene predisposto dal Consiglio direttivo il rendiconto economico finanziario.

Entro il 31 Dicembre di ogni anno il Presidente deve convocare l'Assemblea per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio precedente predisposto dal Consiglio Direttivo.

Il rendiconto deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, a disposizione di tutti i soci .

**ART. 19 - *Divieto di distribuzione***

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 20 - *Clausola Compromissoria***

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un arbitro o di un conciliatore accreditato presso un Ente di Conciliazione e scelto dall'Assemblea dei soci.

**ART. 21 - *Scioglimento***

La delibera di scioglimento dell'Associazione deve avvenire secondo le modalità previste all'art.12; Ove non sia possibile raggiungere le modalità ivi previste nel corso di tre successive convocazioni assembleari, nella ulteriore convocazione, adeguatamente pubblicizzata, gli intervenuti deliberano lo scioglimento.

In caso di scioglimento per qualunque causa l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e il Presidente curerà gli adempimenti in merito.

**ART. 22 - *Rinvio alle leggi***

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.